

Proponente: 10.A
Proposta: 2024/97

del 04/03/2024



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 403

del 07/03/2024

SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA

Dirigente: BELLI Dr.ssa Lorena

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROCEDURA FINALIZZATA AL RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE AVENTI SCADENZA AL 31.12.2020 AI SENSI DELL'ART.11 COMMA 5 L. 214/ 2023 : CONCLUSIONE E ADEGUAMENTO DELLA SCADENZA

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, l'art. 181, comma 4-bis che ha stabilito *“Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività”*;
- il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 novembre 2020, allegato A, *“Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31.12.2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n.1835 del 7 dicembre 2020 *“Definizione delle modalità di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche per l'esercizio di attività commerciali aventi scadenza entro il 31/12/2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del Decreto-Legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, e delle linee guida del Ministro dello Sviluppo Economico rese con Decreto del 25/11/2020”*;
- la L. 30 dicembre 2023, n. 214 - *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022”*, art. 11 *“Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche”*;

DATO ATTO:

- che, con la DGR n. 1835 della Regione Emilia Romagna suindicata sono state definite le modalità con cui procedere al rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del D.L. n. 34/2020, come modificato in sede di conversione dalla L. n. 77/2020, secondo le linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico con decreto del 25 novembre 2020;
- che secondo la DGR summenzionata 1835/2020 e le linee guida in essa contenute (allegato A e B) il Comune doveva provvedere d'ufficio all'avvio

di procedimento di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche e alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalle linee guida suddette, al fine di procedere al rinnovo fino al 31 dicembre 2032;

- che in ottemperanza alle citate disposizioni normative, questo Comune con propria determinazione dirigenziale n.1863 PG del 30.12.2020 ha avviato il procedimento d'ufficio finalizzato al rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, aventi scadenza al 31 dicembre 2020, per la durata di dodici anni e quindi fino al 31 dicembre 2032;
- che con la medesima determinazione dirigenziale, l'Ente ha provveduto a rendere noti tutti gli elementi inerenti il procedimento di rinnovo attraverso la pubblicazione del citato provvedimento n.1863 del 30.12.2020 all'Albo Pretorio online dell'Ente, considerandosi in tal senso assolti gli obblighi di informativa di cui all'art. 8 della Legge 241 del 1990 nei confronti di tutti i soggetti interessati e nei confronti dei potenziali controinteressati;
- che con successivo provvedimento dirigenziale n. 949 PG dell' 11 giugno 2021 è stata disposta la riapertura del termine di presentazione delle comunicazioni previsto dalla determinazione dirigenziale n.1863 P.G. del 30.12.2020 ;
- che con successiva determinazione dirigenziale n. 1367 RUAD del 25.08.2021 avente per oggetto *“Rinnovo delle concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in scadenza il 31 dicembre 2020. Elenco delle concessioni rinnovabili ai sensi del comma 4 bis dell'art.181 del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020”* sono stati approvati gli esiti delle istruttorie effettuate e sono state pubblicate le tabelle relative ai soggetti a cui concedere il rinnovo, ai soggetti per i quali erano in corso verifiche e ai soggetti che non hanno presentato alcuna richiesta di rinnovo;
- che con Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. 1181 del 01/07/2022 avente ad oggetto *“Procedura per il rinnovo delle concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, nonché per lo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici, in scadenza il 31 dicembre 2020 - provvedimento finale”* sono stati approvati, nelle more dell'introduzione di nuove disposizioni normative in materia di commercio su suolo pubblico, gli esiti dell'istruttoria delle comunicazioni, e l'elenco delle concessioni che potevano essere rinnovate, nonché delle concessioni revocate, cessate, non rinnovabili;
- che si è provveduto a concedere, condividendo la ratio delle argomentazioni esplicitate dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato con la Segnalazione AS1721 del 15 febbraio 2021 nonché della giurisprudenza formatesi in materia (cfr Tar Lombardia,Tar Lazio, Tar Sardegna e Consiglio di Stato) il rinnovo delle concessioni aventi scadenza 31.12.2020 (termine prorogato a seguito stato emergenziale fino 29 giugno 2022) fino al 31.12.2023 al fine di garantire il regolare funzionamento dei mercati settimanali e delle fiere del Comune di Reggio Emilia, in attesa di nuova legislazione in materia;

- che nel provvedimento suddetto è stata fatta salva la possibilità di adeguare il suddetto termine, in ossequio a future disposizioni normative attuative della Direttiva 123/CE/2006, tenuto conto altresì che, a seguito della giurisprudenza formatasi in materia e della procedura di infrazione avviata dalla Comunità Europea, doveva essere emanata una normativa di riordino della materia del commercio su aree pubbliche in conformità con l'ordinamento comunitario ;

VISTO:

- la L. 30 dicembre 2023, n. 214 - *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022”*, che all’art. 11 *“Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche”* di cui si riportano di seguito i commi da 1 a 6 che prevedono:
 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate, per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sancire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 - 2. Al fine di potenziare la concorrenza, le linee guida di cui al comma 1 tengono conto dei seguenti criteri:
 - a) prevedere, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e a tenere conto della professionalità e dell'esperienza precedentemente acquisite nel settore di riferimento;
 - b) prevedere la valorizzazione dei requisiti dimensionali della categoria della microimpresa, come definita ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;
 - c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo.
 - 3. Le amministrazioni competenti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, compiono una ricognizione annuale delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche e, verificata la disponibilità di aree concedibili, indicano procedure selettive con cadenza annuale nel rispetto delle linee guida di cui al comma 1. La prima ricognizione è effettuata entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 - 4. Continuano ad avere efficacia fino al termine previsto nel relativo titolo le concessioni già assegnate alla data di entrata in vigore della presente legge con procedure selettive ovvero già riassegnate ai sensi dell'articolo 181, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
 - 5. I procedimenti tesi al rinnovo dei titoli concessori indicati all'articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 77 del 2020 erano in scadenza al 31 dicembre 2020 e che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultano ancora conclusi per qualsiasi causa, compresa l'eventuale inerzia dei comuni, sono conclusi secondo le disposizioni di cui al citato articolo 181 e nel rispetto del termine di durata del rinnovo ivi previsto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l'amministrazione non concluda il procedimento nel termine predetto, le concessioni si intendono comunque rinnovate

salva rinuncia dell'avente titolo e salvo il potere di adottare determinazioni in autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di successivo accertamento dell'originaria mancanza dei requisiti di onorabilità e professionalità e degli altri requisiti prescritti.

- 6. Al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni non interessate dai procedimenti di cui al comma 5 conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggiore durata prevista.
- le interpretazioni fornite da ANCI in merito alla L. 30 dicembre 2023, n. 214 - “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022”, nella fattispecie per quanto riguarda l’art. 11 “Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche”;

DATO ATTO

- che il bando approvato con Determinazione Dirigenziale P.G. n. 1863 del 30/12/2020 (e successiva riapertura dei termini con Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. 949 del 11/06/2021) disponeva una durata delle concessioni fissando un termine di durata di 12 anni;
- che la scrivente Amministrazione, in attesa di normative nazionali, con Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. 1181 del 01/07/2022 ha dato attuazione alle procedure per il rinnovo delle concessioni in scadenza il 31 dicembre 2020, disponendo che fossero rinnovate agli aventi diritto non fino al 31.12.2032 come stabilito dal bando pubblicato, ma fino al 31/12/2023, per le motivazioni sopra riportate;
- che l’art. 11 della L.214/2023 al comma 5 dispone ora che i procedimenti tesi al rinnovo dei titoli concessori indicati all'articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono da concludere secondo le disposizioni di cui al citato articolo 181 e nel rispetto del termine di durata del rinnovo ivi previsto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa (quindi entro giugno 2024);
- che pertanto, a seguito dell’approvazione di normativa nazionale di riordino del sistema del commercio su aree pubbliche sopracitata, si procede alla conclusione definitiva del procedimento di rinnovo delle concessioni su aree pubbliche del Comune di Reggio Emilia, provvedendo all’adeguamento della durata delle concessioni rilasciate per effetto del provvedimento dirigenziale sopracitato (R.U.A.D. 1181 del 01/07/2022) al termine previsto dall’art. 181 e dal bando citati al 31.12.2032 facendo, tuttavia, salve eventuali successive modifiche normative che incidano sulla durata di tali concessioni ;

VISTI:

- D.Lgs. 31/03/1998 n.114, in particolare l’art. 28 comma 1;
- D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59 in attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
- la L.214/2023 - “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022”

- Legge Regionale 25/06/1999 n. 12;
- Deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368 e ss.mm.ii.;
- l'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) di considerare quanto precede quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. 241/1990 e ss.mm.;

2) di disporre ai sensi dell'art.11 comma 5 della L. 30 dicembre 2023 n. 214 per le motivazioni sopra riportate, a conclusione del procedimento finalizzato al rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza al 31 dicembre 2020, avviato con provvedimento dirigenziale n.1863 PG del 30.12.2020, che le concessioni rilasciate ai soggetti di cui agli allegati 1, 2 e 3 (fatti salvi eventuali cessioni d'azienda o subingressi intervenuti), parti integranti del presente atto, **hanno scadenza il 31.12.2032**,

3) di precisare che, per la durata dei rinnovi disposti con il presente atto, resta comunque salvo ogni diverso termine stabilito da future disposizioni normative attuative della Direttiva 123/CE/2006;

4) di comunicare ai diretti interessati il presente provvedimento attraverso la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale del Comune di Reggio Emilia e all'Albo Pretorio online, considerandosi in tal senso assolti gli obblighi di informativa di cui all'art. 8 della Legge 241 del 1990 nei confronti di tutti i soggetti interessati e nei confronti dei potenziali controinteressati, in considerazione del fatto che il numero dei destinatari renderebbe eccessivamente gravosa la comunicazione personale;

5) che il presente atto non comporta, in questa fase, né impegni di spesa né diminuzione d'entrata.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso secondo la normativa vigente al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna sezione di Parma nel termine di 60 giorni dalla notificazione dell'atto, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione dell'atto.

Si comunica che l'unità Organizzativa competente è l'U.O.C. Attività Economiche - Via Emilia S. Pietro n. 12, terzo piano. Il Funzionario addetto a tale ufficio è la Dr.ssa Irene Licciardello - tel. 0522-456552. Gli orari di ricevimento, previo

appuntamento, sono i seguenti: martedì - mercoledì - venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e martedì pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00.

email: commerciosuolopubblico@comune.re.it

PEC: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

DOTT.SSA LORENA BELLI